



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8

Provincia di Treviso

Codice fiscale 00565860269

Partita IVA 00476370267

1° Settore: Servizi Amministrativi, Economico finanziari,  
di Segreteria e ausiliari

Dirigente: Dott. Roberto Comis

5° Servizio: Entrate Tributarie

Responsabile Procedimento: Wolf Antonella

Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 10.00/12.00 -

Martedì 15.30/17.30

Via Amatore Sciesa, 32

31021 Mogliano Veneto (TV)

Telefono ufficio: 041. 5930.320

Fax ufficio: 041. 5930.397

E-mail [tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it](mailto:tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it)

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014.

Le tre componenti della I.U.C. sono composte da:

- IMU (imposta municipale propria)
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- TARI (tributo servizio rifiuti ex Tares)

Di seguito si rende disponibile

## **L'INFORMATIVA RELATIVA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " I.M.U." VALIDA PER ACCONTO ANNO 2014**

Con riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, a decorrere dal 1 Gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria "IMU" si applica:

### **SOGGETTI PASSIVI**

L' IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale classificate nelle categorie A/1- A/8 -A/9 e relative pertinenze (si intende quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie). Deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come usufruttuari o titolari di diritto reale d'uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dai concessionari di aree demaniali.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario a far data dalla sottoscrizione del contratto.

### **IMPONIBILE**

Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria, come stabilito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 % nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale IMU, viene stabilito che:**

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono pertanto inabitabili o inagibili i fabbricati che risultino oggettivamente inadatti all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Per i **terreni agricoli**, il valore (base imponibile) si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25 % e moltiplicando il risultato per un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

**ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE**

Per abitazione principale (classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale (di cui alle sopraccitate categorie), si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

*Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale dello 0,40 per cento, alla seconda si applica l'aliquota ordinaria, pari allo 0,86 per cento. Anche per le pertinenze oltre la terza l'aliquota da applicare è dello 0,86 per cento.*

**DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui sopra, è riconosciuta una detrazione dall'imposta pari a € 200,00, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione deve essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale e alle sue pertinenze dirette. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone, la detrazione va suddivisa in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

## **ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/1 - A/8 - A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

## **AGEVOLAZIONI DELL'ALIQUOTA**

Le agevolazioni dell'aliquota di cui all'art. 7 del vigente Regolamento IMU, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori - figli) e le assimilazioni all'abitazione principale di cui all'art. 5bis del medesimo Regolamento, verranno applicate, a pena di decadenza, esclusivamente con la presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione e comunque non oltre il termine per il versamento annuale dell'imposta. Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento IMU, si considerano valide ai fini dell'acconto le dichiarazioni sostitutive già depositate presso l'ufficio Tributi, mentre eventuali nuove istanze verranno accolte entro e non oltre il 16 dicembre 2014, solo in caso di conferma di tali agevolazioni nel nuovo Regolamento. Per tali situazioni si procederà in fase di saldo all'eventuale conguaglio dell'imposta diversamente dovuta.

## **ALIQUOTE**

Poiché l'Amministrazione Comunale non ha deliberato modifiche al Regolamento e alle aliquote IMU entro la data del 23 maggio 2014, per il pagamento dell'acconto, per le categorie soggette all'imposta IMU, per l'acconto si intendono valide quelle approvate nell'anno 2012, con Delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2012 e n. 64 del 27/09/2012 e confermate nell'anno 2013.

Le aliquote da considerare per il pagamento dell'**ACCONTO 2014** sono:

- ⇒ Aliquota nella misura dello **0,4 %** per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente per le categorie A/1 - A/8 - A/9;
- ⇒ Aliquota nella misura dello **0,4 %** per l'unità immobiliare iscritta nella categoria A/1 - A/8 - A/9 e relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ⇒ Aliquota ordinaria nella misura dello **0,86 %** per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili ad esclusione dei Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e le categorie esenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ⇒ Aliquota ordinaria agevolata nella misura dello **0,55 %** per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori - figli);
- ⇒ Aliquota ordinaria nella misura dello **0,96 %** per i Fabbricati classificati nella categoria catastale D5.

## **QUANDO E COME SI PAGA**

**Il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2014** dovrà essere effettuato **entro il 16 giugno 2014** sulla base delle aliquote stabilite dal Comune nell'anno 2012 e confermate nell'anno 2013, seguendo le indicazioni indicate nella successiva tabella prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.

Nel sito del Comune [www.comune.mogliano-veneto.tv.it](http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it) è disponibile un programma di calcolo IMU per questo Ente con la stampa dell'F24.

## **DICHIARAZIONE IMU**

La dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali entro il 30 giugno di ogni anno per le variazioni intervenute nell'anno precedente.

## **Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:**

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., all'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8

Provincia di Treviso

Codice fiscale 00565860269

Partita IVA 00476370267

## ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.06.2012 e n. 64 del 27.09.2012

### VALIDE PER ACCONTO 2014

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )	0,4 % <b>valido per cat. A/1 – A/8 – A/9</b>
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero (vedasi Regolamento IMU)	0,4 % <b>valido cat. A/1 – A/8 – A/9</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	<b>esente ai sensi L. 147/2013</b>
Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) *	0,55%
Altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili e tutti i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione dell'abitazione principale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, fabbricati rurali strumentali e immobili categoria D5)	0,86 %
Fabbricati classificati nella categoria catastale D5	0,96 %
Detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare	€ 200,00 <b>valida per cat. A/1 – A/8 – A/9</b>

\* Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento IMU, si considerano valide ai fini dell'acconto le dichiarazioni sostitutive già depositate presso l'ufficio Tributi, mentre eventuali nuove istanze verranno accolte entro e non oltre il 16 dicembre 2014, solo in caso di conferma di tali agevolazioni nel nuovo Regolamento. Per tali situazioni si procederà in fase di saldo all'eventuale conguaglio dell'imposta diversamente dovuta.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'acconto, per le tipologie di immobili previsti dalla normativa vigente, è fissato **entro il 16 giugno 2014**. I pagamenti possono essere effettuati utilizzando il **modello F24**, prestando attenzione ad indicare i codici tributo esatti, al fine di garantire il corretto pagamento.

### **CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24**

**(tabella codici tributo e suddivisione % aliquota da versare al Comune e/o allo Stato)**

<b>Codice Comune</b>	<b>F269</b>		
<u>Descrizione</u>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>Codice tributo COMUNE e percentuale aliquota da versare</b>	<b>Codice tributo STATO e percentuale aliquota da versare</b>
IMU - imposta municipale propria per abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. <b>Cat. A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>0,4 %</b>	<b>3912</b>	--
IMU - imposta municipale propria per abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti presso Istituti di ricovero (vedasi Regolamento IMU) <b>Cat. A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>0,4 %</b>	<b>3912</b>	--
IMU - imposta municipale propria per i terreni	<b>0,86%</b>	<b>3914</b>	--
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	<b>0,86%</b>	<b>3916</b>	--
IMU - imposta municipale propria per gli altri immobili ad esclusione terreni agricoli - fabbricati categoria D e D5	<b>0,86%</b>	<b>3918</b>	--
IMU - imposta municipale propria per fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) *	<b>0,55%</b>	<b>3918</b>	--
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati <b>D</b> ad esclusione fabbricati classificati nelle categorie D5 e D10	<b>0,86%</b>	<b>3930</b> <b>0,10%</b>	<b>3925</b> <b>0,76%</b>
IMU - imposta municipale propria per fabbricati classificati nella categoria catastale <b>D5</b>	<b>0,96%</b>	<b>3930</b> <b>0,20%</b>	<b>3925</b> <b>0,76%</b>

## **IMU - Versamenti per soggetti residenti all'estero**

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le **modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti** in Italia.

### **LE MODALITA' PER IL PAGAMENTO**

Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella [circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012](#) e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.

E' possibile effettuare i versamenti IMU dall'estero, secondo la seguente modalità:

**- per la quota spettante al Comune** effettuare un bonifico bancario:

IBAN: IT 17 0 062 2512 1861 0000 0300 747 (\*)

CODICE BIC/SWIFT: IBSPIT2P

(\*) si precisa che il 5° carattere del codice IBAN è la lettera "O" e non uno zero.

### **AVVERTENZE**

Copia delle operazioni effettuate deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli come da [comunicato del Dipartimento MEF](#)

Come **causale dei versamenti** devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella tabella della presente informativa;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate.